



# REGIONE BASILICATA

Uffici Speciali della Presidenza  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO FORMATIVO NAZIONALE "CULTURA È...PROTEZIONE CIVILE"



## *Cultura è... Protezione Civile*

Percorsi di istruzione, formazione e di educazione alla consapevolezza  
dei rischi e di attitudine alla resilienza per una vivibilità sostenibile

**Il ruolo della Regione nel sistema  
nazionale di protezione civile**

**Ing. Guido Loperte**



## **Il ruolo delle Regioni in Protezione Civile**

### **Il decreto Bassanini e la riforma del Titolo V: il decentramento**

A partire dai primi anni '90 la domanda regionalista/federalista condiziona e orienta il dibattito politico. In risposta a questa domanda, governo, parlamento e quasi tutte le forze politiche concordano in un consistente trasferimento di competenze dal centro alla periferia, sulla base dei principi di “sussidiarietà” e “integrazione”, in modo da avvicinare la soluzione dei problemi ai cittadini e ai rappresentanti dei cittadini. Di conseguenza alcune importanti funzioni statali passano alle Regioni e agli enti locali e funzioni regionali passano agli enti locali.



# REGIONE BASILICATA

Uffici Speciali della Presidenza  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

---

In questo contesto viene ridefinita anche la materia della protezione civile. Il decreto legislativo n. 112 del 1998 – attuativo della legge Bassanini – ridetermina l'assetto della protezione civile, da un lato trasferendo importanti competenze alle autonomie locali - anche di tipo operativo – e dall'altro introducendo una profonda ristrutturazione anche per le residue competenze statali. Il quadro normativo di riferimento resta sempre la legge 225/92.

La protezione civile viene considerata materia a competenza mista: alle Regioni e agli enti locali vengono affidate tutte le funzioni ad esclusione dei compiti di “rilievo nazionale del Sistema di Protezione Civile”.

## **Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali**

31 marzo 1998

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

### **TITOLO III**

#### **Territorio ambiente e infrastrutture**

#### **Capo VIII - Protezione civile**

### **107. Funzioni mantenute allo Stato.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

- b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;



f) alle funzioni operative riguardanti:

- 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
- 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
- 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
- 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.



# REGIONE BASILICATA

Uffici Speciali della Presidenza  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

---

## **108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.**

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

### **a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:**

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;



# REGIONE BASILICATA

Uffici Speciali della Presidenza  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

---

- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;





# REGIONE BASILICATA

Uffici Speciali della Presidenza  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Il percorso verso il decentramento si chiude con la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n. 3 del 2001). Per la prima volta la Carta costituzionale si occupa espressamente della materia di protezione civile, inserendola tra le materie a legislazione concorrente, e quindi, di competenza regionale (nell'ambito dei principi fondamentali dettati dalle leggi-quadro).










Art. 3

.....

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; ..... istruzione, .....**protezione civile**; governo del territorio; .....

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

## COMPETENZE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

-  **Presidente di Regione**  
8 - Valle d'Aosta, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia, Calabria
-  **Assessorato Ambiente**  
4- Sardegna, Piemonte, Liguria, Abruzzo
-  **Assessorato Difesa del suolo**  
1 - Emilia Romagna
-  **Assessorato Urbanistica, Beni ambientali, culturali, Istruzione, Protezione Civile**  
1 - Molise
-  **Assessorato Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità**  
2 - Basilicata, Friuli
-  **Assessorato Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza**  
1 - Lombardia
-  **Assessorato Identità Veneta, Protezione Civile e Caccia**  
1 - Veneto
-  **Assessorato Lavori Pubblici, Protezione Civile**  
1 - Campania
-  **Assessorato Opere Pubbliche, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Difesa del suolo**  
1 - Puglia



### Competenze AIB

In 12 amministrazioni coincide con la PC (dato completo sul territorio italiano)

## COMPETENZE REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE



**Presidente di Regione**

9 - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d'Aosta,



**Assessorato *Salute e Politiche sociali***

1 - Friuli



**Assessorato Difesa del suolo**

2 - Toscana, Marche



**Assessorato Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza**

2 - Lombardia, Veneto



**Assessorato Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità**

3 - Piemonte, Liguria, Umbria,



**Agenzie**

4 - Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise





# REGIONE BASILICATA

Uffici Speciali della Presidenza  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

In Basilicata le funzioni regionali in materia sono attribuite all'Ufficio Protezione Civile attestato alla presidenza quale Ufficio Speciale





# REGIONE BASILICATA

Uffici Speciali della Presidenza  
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

L'organico dell'Ufficio è costituito da n. 37 unità così distinte:

N. 1 Dirigente d'Ufficio

N. 4 Posizioni Organizzative

N. 32 Funzionari


La sede unica  
dell'Ufficio è a  
Potenza  
In Corso  
Garibaldi 139



L'indirizzo web del sito regionale di protezione civile è quello di seguito riportato ;

<http://www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/home.jsp>

La legge regionale quadro del settore  
è Legge Regionale 17 agosto 1998, n. 25  
"Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di  
protezione civile - Abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46 "



Altre leggi regionali del settore sono:  
Legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13  
"Norme per la protezione dei boschi dagli incendi"

Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.  
42 art. 70 di istituzione dell'Albo del  
Volontariato

L'Ufficio svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 23 del Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" e, in particolare, cura le seguenti attività:

- supporto tecnico-amministrativo al Presidente, in qualità di autorità territoriale di protezione civile;
- riordino e revisione, in raccordo con l'ufficio legislativo e segreteria di Giunta, della disciplina regionale per l'attuazione del Codice di protezione civile di cui al d.lgs. n. 1/2018 e definizione delle modalità per la deliberazione dello stato di emergenza e per lo svolgimento delle conseguenti attività in ambito regionale;
- predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi (idrogeologico, idraulico, sismico etc.) attraverso la gestione e il funzionamento del Centro Funzionale Decentrato (CFD);
- adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile ed indirizzi per la predisposizione, revisione e valutazione periodica dei piani provinciali e comunali di protezione civile;
- adempimenti per il concorso del sistema regionale di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;



- gestione della sala operativa regionale (SOR) ed interfaccia con il Dipartimento nazionale, le Prefetture, i Comuni e le altre amministrazioni competenti per le attività di protezione civile;
- elaborazione di specifici modelli organizzativi interni per assicurare l'esercizio delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, peculiari e semplificate, per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività;
- coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del piano di protezione civile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018;
- interventi necessari per la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; • concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei;



- programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla l.r. n. 13/2005, in raccordo con la competente struttura della Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali, e spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 353/2000 s.m.i. e dal d.lgs. n. 177/2016;
- tenuta e gestione dell'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e predisposizione di misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
- attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.
- gestione della rete idropluviometrica fiduciaria a fini di protezione civile; • gestioni Commissariali delle emergenze affidate al Presidente della Giunta regionale;
- gestione delle contabilità speciali riferite a situazioni emergenziali in corso;

Il sistema si avvale delle seguenti strutture  
Operative ordinariamente in H12  
e in H24 in caso di emergenza



L'attività del Volontariato è subordinato all'attuazione di un disciplinare di Attuazione della legge Regionale n. 42/09 art. 70 che istituisce l'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

L'Albo è costituito da una sezione generica e da sezioni specialistiche riguardanti i seguenti settori di attività:

1. Antincendio boschivo e/o di interfaccia
2. Soccorso sanitario in emergenza
3. Soccorso alpino o speleologico
4. Soccorso in acqua
5. Comunicazioni
6. Tecnico-logistico
7. Ricerca e salvataggio, unità cinofile
8. Idraulico-idrogeologico
9. Monitoraggio ambientale con aerei ultraleggeri



All'albo sono iscritte n. 97 Associazioni  
Per un numero complessivo di circa 6000  
volontari



Ai fini dell'allertamento idropluviometrico  
Il territorio regionale è stato suddiviso  
In 7 zone di allerta




**Sulla base delle previsioni meteo del CFC il Centro Funzionale Decentrato emana i bollettini e gli avvisi che vengono diramati dalla Sala Operativa Regionale con modalità differenziate e ridondanti.**

**La SOR, che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi Boschivi svolge anche le funzioni di SOUP, è organizzata per le Seguenti macro attività:**

- **Allertamento delle componenti del sistema per i rischi prevedibili;**
- **Acquisizione informazioni relative a criticità o eventi in atto;**
- **Monitoraggio del territorio mediante reti strumentali e/o mediante processi di feedback;**
- **Coordinamento operativo da remoto di interventi in emergenza;**
- **Supporto tecnico-operativo ad altri centri di coordinamento**

# Sala Operativa



È organizzata con procedure relative ai seguenti settori operativi corrispondenti ad altrettanti rischi o attività:

1. rischio sismico
2. rischio idraulico e idrogeologico
3. rischio incendi
4. rischio di incidente rilevante
5. rischio da fenomeni meteorologici estremi (neve, nubifragi, trombe d'aria, ondate di calore, mareggiate, tsunami)
6. rischio dighe
7. rischio derivante da eventi relativi al sistema dei trasporti
8. rischio di crollo di una struttura o di una infrastruttura
9. ricerca di persone disperse o scomparse



Cruscotto della SOR caratterizzato da tanti pulsanti quanti sono i settori di attività, i quali assumono una colorazione corrispondente alla fase operativa

## LIVELLI OPERATIVI DELLA S.O.R.



